



**Spett.le ditta**

Crema, 13.01.2015  
Prot. 03/2015

## **CAMBIA IL REVERSE CHARGE NEL SETTORE EDILE**

**La legge di stabilità ha esteso l'inversione contabile ai servizi di pulizia, di demolizione e di completamento relativi ad edifici**

L'art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n. 190) ha esteso a nuove fattispecie il meccanismo di assolvimento dell'IVS del c.c. "reverse charge". L'estensione del reverse charge di cui all'art. 7 comma 6 del DPR 633/72 riguarda operazioni che, sinteticamente, possono essere ricondotte a tre diversi settori di attività:

-il settore edile;

-il settore energetico (trasferimenti di quote di emissione di gas serra, trasferimenti di certificati relativi al gas e all'energia elettrica, cessioni di gas e di energia elettrica a soggetti passivi rivenditori);

-la grande distribuzione organizzata (cessioni di beni nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari).

Il nuovo meccanismo impositivo è applicabile per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015. Fanno eccezione le forniture nei confronti della grande distribuzione organizzata, per le quali l'entrata in vigore della disciplina è subordinata all'ottenimento di una specifica autorizzazione da parte del Consiglio europeo.

Per quanto concerne il settore dell'edilizia, la disposizione introdotta dalla legge di stabilità 2015 prevede l'assolvimento dell'IVA mediante reverse charge per le "prestazioni di servizi pulizia, di demolizione, di installazione impianti e di completamento relative ad edifici" affiancandosi alla norma che già assoggetta a reverse charge le prestazioni di servizi "rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore" (lettera a dell'art. 17 comma 6 del DPR 633/72).



**libera  
associazione  
artigiani**

A fronte di una duplice disposizione riferita al medesimo settore di attività, può risultare utile distinguere l'ambito applicativo dei due diversi articoli di legge (la lettera a) e la lettera a-ter) dell'art. 17 comma 6 del DPR 633/72).

Dal punto di vista soggettivo, la disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2015 (servizi di pulizia, demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici) non contempla circa i destinatari delle prestazioni.

Per applicarsi il reverse charge la prestazione può essere resa nei confronti di un qualsiasi soggetto passivo iva, a prescindere dal fatto che costui eserciti un'attività nel settore edile.

Dal punto di vista oggettivo, invece, per i servizi assoggettabili a reverse charge in virtù delle disposizioni di cui alla legge di stabilità 2015, non vi è limitazione circa il rapporto giuridico mediante la quale la prestazione è eseguita: non necessariamente nell'ambito di un subappalto, ma anche in virtù di un contratto autonomo stipulato con il contraente generale.

Il differente ambito applicativo delle due discipline di reverse charge trova riscontro nella formulazione letterale dell'art. 17, comma 6, lettera a) che, come modificato dall'art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015, esclude espressamente le prestazioni di servizi di cui alla successiva lettera a-ter (prestazioni di servizi di pulizia ecc....).

Stante la valenza esclusivamente oggettiva della nuova disposizione in materia di reverse charge, si ritiene che, per l'individuazione delle operazioni rientranti la disciplina, non si debba fare riferimento ai codice ATECO di prestatore e committente (come avviene nel caso di subappalti).

Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti in merito.

Distinti saluti

IL SEGRETARIO  
(Dott. Giuseppe Zucchetti)